

ALLEGATO A2

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER GLI ANTICIPI SULLE QUOTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PER I PERCORSI ITS 2022/23

Premesso che Regione Lombardia:

- con Decreto della Direzione Generale Formazione e Lavoro n. 5053 del 13/04/2022 è stato approvato l'Avviso pubblico per l'approvazione dell'offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) da avviare nell'a.f. 2022/2023;
- con decreto della Direzione Generale Formazione e Lavoro n. n. 11613 del 03/08/2022 ha ammesso a finanziamento il progetto n. presentato da (Ragione sociale, indirizzo, C.F., P.IVA) per un contributo pubblico di Euro
- con Decreto della Direzione Generale Formazione e Lavoro n. _____ si stabilisce che l'importo della garanzia fidejussoria deve coprire l'intero ammontare dell'anticipazione, per un importo pari ad euro

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto [soggetto che presta la garanzia], con sede legale in
Iscritto/a nel registro delle imprese di al n., a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato a il
- nato a il

nella loro rispettiva qualità di.....,

dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse di [Operatore], in seguito indicato Operatore, e a favore di Regione Lombardia fino alla concorrenza di Euro (.....) oltre a quanto più avanti specificato.

L'Istituto [soggetto che presta la garanzia], in seguito indicato Fidejussore, sottoscritto, rappresentato come sopra:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a Regione Lombardia, con le procedure di cui al successivo punto 4, l'importo garantito con il presente atto qualora l'Operatore non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato da Regione e comunicato per conoscenza al Fidejussore, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate.

2. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Regione Lombardia in dipendenza del recupero;
3. conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico dell'Operatore;
4. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da Regione cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte del Fidejussore stesso, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte dell'Operatore o da altri soggetti comunque interessati e anche nel caso in cui l'Operatore sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
5. Il mancato pagamento al Fidejussore della commissione dovuta dall'Operatore per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto a Regione Lombardia.
6. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata da Regione Lombardia venga specificato il numero del conto corrente aperto presso la Tesoreria della Regione sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
7. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, prorogabile tacitamente di 6 mesi in 6 mesi fino al termine massimo di ulteriori 12 mesi, salvo lo svincolo disposto da Regione Lombardia contestualmente alla liquidazione del saldo finale, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute;
8. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e rinuncia sin da ora alle eccezioni di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c. e a quelle relative alla compensazione di debiti di cui agli artt. 1242-1247 c.c., volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con l'Operatore fino all'estinzione del credito garantito;
9. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata da Regione Lombardia, qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna non venga comunicato al Fidejussore, che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida;
10. dichiara di rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/4/1997 ossia banche, imprese di assicurazione indicate nella Legge n. 348 del 10/06/1982 o intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141; indicare estremi dell'autorizzazione/iscrizione _____;
11. conviene espressamente che in caso di controversie tra Regione Lombardia e il Fidejussore, il Foro competente sarà quello di Milano.

Tutte le comunicazioni al Fidejussore in relazione alla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Fidejussore o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e succ. mod. e int. all'indirizzo